

**DECRETO 13 luglio 1998, n. 312**

in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28-08-1998

Regolamento recante norme per il trattamento con alcool etilico del pane speciale confezionato.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e

delle bevande ed in particolare l'articolo 7;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per

la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati e delle

paste alimentari;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a

regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari

consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze

alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n.

95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1985 concernente

autorizzazione all'impiego dell'alcool etilico per il trattamento del

pane in cassetta confezionato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 85 del 10 aprile 1985;

Visto il regolamento (CEE) n. 1576/89 del consiglio del 29 maggio

1989 che stabilisce le regole generali relative alla definizione,

designazione e presentazione delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CEE) n. 2046/89 del consiglio del 19 giugno

1989 che stabilisce le regole generali relative alla distillazione

dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo a

attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti

l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti

alimentari;

Considerato che l'alcool etilico esplica nel pane speciale,

disciplinato dell'articolo 20 della legge n. 580/1967, un'utile

azione conservatrice antimicotica allorche' esso e' commercializzato

in confezioni chiuse impermeabili consentendogli una piu' prolungata

conservazione e che per tale azione puo' essere impiegato in

alternativa ad altri additivi alimentari autorizzati in conformita'

del decreto ministeriale n. 209/1996;

Considerato che tale azione puo' essere favorevolmente esplicata

sul pane speciale confezionato presentato sia in forma intera che a

fette;

Considerato che per consentire la piu' prolungata conservazione del

pane speciale e' sufficiente sotto l'aspetto tecnologico l'impiego di

modeste quantita' di alcool etilico e comunque tali da non superare

il 2% in peso, espresso in sostanza secca, sul prodotto finito messo

in commercio;

Considerato che appare necessario, che il consumatore sia informato

del particolare trattamento al quale il pane e' stato sottoposto con

l'impiego dell'alcool etilico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' reso nella

seduta del 21 maggio 1997;

Vista la comunicazione alla Commissione della Unione europea

effettuata in data 3 agosto 1997 ai sensi della direttiva 83/189/CEE

del 28 marzo 1983 e della direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978;

Ritenuto di dover applicare la clausola di mutuo riconoscimento, ai

sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300,

anche al pane speciale originario dei Paesi contraenti dell'accordo

sullo spazio economico europeo;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione del Consiglio di

Stato in merito alla apposizione sulla confezione della indicazione

della quantita' di alcool etilico impiegato, in quanto tale sostanza

e' utilizzata nel caso di specie non come ingrediente caratterizzante

ma, ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283,

esclusivamente per la sua azione conservativa antimicotica in

sostituzione di altri additivi alimentari autorizzati e che,

pertanto, la indicazione "trattato con alcool etilico" appare piu'

garantista e di piu' immediata percezione da parte del consumatore;

Ritenuto, altresì, di non accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in merito alla indicazione sulla confezione della durabilità in giorni del prodotto poiché tale condizione è un obbligo già previsto dal citato decreto legislativo n. 109/1992, che in particolare sancisce l'obbligatorietà per il produttore di indicare in chiaro la data di scadenza oppure, ove ne ricorrano le condizioni, il termine minimo di conservazione, nonché in codice il lotto riferito al giorno della produzione o del confezionamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 19 maggio 1998;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento con alcool etilico del pane speciale preconfezionato.

Art. 2.

1. Il trattamento con alcool etilico è consentito per il:

a) pane speciale costituito almeno da farina, acqua, lievito e oli o grassi di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e cotto in stampi che li avvolgono parzialmente o totalmente;

b) pane speciale messo in commercio in confezione impermeabile, a fette oppure in forma intera.

2. L'alcool etilico presente nel prodotto messo in commercio non deve essere superiore al 2% in peso espresso in sostanza secca.

3. L'alcool etilico puo' essere impiegato:

a) in sostituzione dell'acido propionico e suoi sali di sodio,

calcio e potassio nel pane speciale intero confezionato;

b) in sostituzione dell'acido sorbico e suoi sali di potassio e

calcio, nonche' di acido propionico e suoi sali di sodio, calcio e

potassio nel pane speciale a fette confezionato.

Art. 3.

1. L'alcool etilico impiegato deve essere conforme per quanto

riguarda l'alcool vinico ai requisiti di cui al regolamento (CEE) n.

2046/89 del 19 giugno 1989 e, per quanto riguarda l'alcool etilico di

altra provenienza, a quelli di cui al regolamento (CEE) n. 1576/89

del 29 maggio 1989.

Art. 4.

1. Il pane di cui all'articolo 1 deve riportare sulla confezione,

oltre a quelle previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.

109, e successive modificazioni e integrazioni, la seguente

indicazione "Trattato con alcool etilico".

Art. 5.

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano ai pani speciali legalmente prodotti o commercializzati in un altro Paese membro e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo a condizione che l'alcool etilico sia previsto nella legislazione di tali Paesi quale ingrediente nella lavorazione del pane stesso.

Art. 6.

1. Il presente decreto abroga il decreto ministeriale 4 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 10 aprile 1985.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.